


16 FEBBRAIO 1985

STATUTO

ASSOCIAZIONE TOSCANA AMATORI

DEL BONSAI E DEL SUISEKI



STATUTO

## ARTICOLO 1°=

E' costituita l'Associazione Toscana Amatori Bonsai ed Suiseki (A.T.A.B.S.). Durata a tempo indeterminato. Essa non ha fine di lucro.

## ARTICOLO 2°=

La sua sede legale è in Firenze. Per particolari esigenze organizzative potranno essere costituite Associazioni locali in altre città Toscane purchè tali Associazioni siano approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e seguano gli indirizzi e gli scopi propri dell'Associazione stessa.

## ARTICOLO 3°=

Scopi: l'Associazione Toscana Amatori Bonsai e Suiseki (A.T.A.B.S.) ha scopi puramente culturali, scientifici e tecnici e si propone di promuovere iniziative per:

- a) censire e riunire tutti i soggetti (enti, istituti, imprese, organizzazioni, associazioni, singoli individui) interessati al Bonsai e al Suiseki per uno qualsiasi dei loro aspetti (artistico, scientifico, naturalistico, hobbistico, professionale).
- b) patrocinare e coordinare studi e ricerche sulle tecniche culturali del Bonsai e del Suiseki nelle sue differenti tradizioni, incoraggiando nel contempo la affermazione di uno stile italiano per una maggiore conoscenza ed amore per la flora nostrana ed una conoscenza delle formazioni rocciose italiane.
- c) promuovere ed incrementare rapporti e scambi con analoghe associazioni italiane e straniere, facendo proprio il principio che il Bonsai e il Suiseki sono "Messaggio d'amore per la natura e di fraternità fra gli uomini".

- d) organizzare mostre a carattere locale, regionale, e nazionale per divulgare il Bonsai e il Suiseki, evidenziandone il valore artistico ed educativo e l'importanza per una utilizzazione del tempo libero, sana e accessibile a chiunque.
- e) promuovere incontri tra appassionati, organizzare convegni, concorsi, istituire corsi specializzati per insegnare la tecnica Bonsai e Suiseki.
- f) rilasciare certificati e premi quali riconoscimenti di meriti per ricerche, tecniche culturali, risultati positivi nella cultura del Bonsai e nella collezione di Suiseki; certificati e premi rilasciati da giudici qualificati, riconosciuti dalla A.T.A.B.S.
- g) organizzare viaggi a scopo di ricerca, informazione e turismo, per gli appassionati del Bonsai e del Suiseki.
- h) collaborare alla realizzazione di pubblicazioni di qualunque natura riguardanti la coltivazione del Bonsai e la conoscenza e divulgazione del Suiseki.

ARTICOLO 4°=

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote annuali di associazione;
- b) contributi di enti pubblici e privati;
- c) elargizione di terzi;
- d) beni mobili e immobili dei quali l'Associazione diverrà proprietaria;
- e) fondi di riserva creati con eventuali eccedenze di bilancio.

ARTICOLO 5°=

Possono essere soci dell' A.T.A.B.S. :

- a) privati bonsaisti;
- b) clubs di bonsaisti aventi al massimo ambito provinciale;
- c) enti, istituti, società commerciali ed imprenditoriali operanti nel settore vivaistico e floricolo;

i predetti soggetti verranno associati su accoglimento da parte del Consiglio Direttivo di domanda scritta inoltrata dall'aspirante socio su apposito modulo.

L'ammontare della quota annuale di associazione sarà stabilita, anno per anno, dal Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 6°=

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza di ogni esercizio.

Il socio può essere escluso con decisione del Consiglio Direttivo:

- a) per indegnità;
- b) per violazione delle norme statutarie;
- c) per morosità nel versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo potrà sospendere il socio dal momento in cui avrà notizia che contro lo stesso pende procedimento per reato doloso che può determinare l'esclusione, fino a che non sia pronunciata sentenza definitiva.

#### ARTICOLO 7°=

Sono organi sociali dell'associazione:

- l'Assemblea (8);
- Il Consiglio Direttivo (9);
- I revisori dei Conti (10);
- l'Organo ufficiale di stampa(11);

#### ARTICOLO 8°= 1' Assemblea.

Essa è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo o statuto e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge, statuto o norme regolamentari.

Inoltre essa si riunisce su richiesta di almeno un terzo o degli associati o dei membri del Consiglio Direttivo; in seconda comunicazione qualunque sia il numero dei presenti; anche il Segretario dell'associazione può convocare l'assemblea (v. Art. 9).

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi degli associati e due terzi dei membri del Consiglio Direttivo; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare al massimo due altri soci con delega scritta. Anche gli appartenenti al Consiglio Direttivo possono rappresentare per delega altri soci.

I soci delle categorie b) e c) (art.5) dovranno farsi rappresentare in assemblea da soggetto appositamente nominato; lo stesso potrà essere eletto a cariche sociali solo se iscritto all'Associazione anche come socio individuale.

E' ammessa la votazione per posta raccomandata, usufruendo dei moduli appositi predisposti dal Consiglio Direttivo ed inviati in tempo utile dalla segretaria dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ed in sua assenza dal vice Presidente. Nel caso di assenza anche di quest'ultimo, presiederà l'assemblea il Segretario.

Il Presidente dell'assemblea constaterà la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento alla assemblea e nominerà un segretario dell'assemblea per la redazione del verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo sarà fatta a scrutinio segreto e dichiarata da due scrutatori appositamente nominati dall'assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le modifiche dello statuto saranno validamente deliberate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

In caso di parità di voti, quelli dei membri del Consiglio Direttivo vengono calcolati per due; in case di nuova parità prevarrà il voto del Presidente.

E' stabilita l'astensione per conflitto di interessi.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi per posta quindici giorni prima della data fissata per la riunione o per telegramma tre giorni prima della stessa oppure mediante avviso pubblicato nei termini predetti sull'organo ufficiale dell'Associazione. Alla convocazione provvederà il segretario dell'Associazione.

ARTICOLO 9°= Il Consiglio Direttivo.

Esso è composto da sei membri eletti dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota sociale.

Il Consiglio resta in carica per due anni; i suoi componenti, alla scadenza del mandato, sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo uscente sottoporrà all'Assemblea una lista indicativa delle persone eleggibili; l'Assemblea può eleggere soggetti diversi da quelli proposti, semprechè siano soci.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri, il Presidente e un vice Presidente, ed anche un Segretario Generale con funzioni anche di Tesoriere.

Le cariche sociali sono onorarie; potranno essere rimborsate a piè di lista le spese di viaggio e di trasferte sostenute dai membri del Consiglio Direttivo o da soci per ragioni inerenti l'attività della associazione, purchè preventivamente autorizzate per iscritto dal Segretario, sentito il parere del Consiglio.

Se le predette attività saranno svolte dal Segretario, il rimborso delle spese sostenute dallo stesso dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo, salvo che le attività predette siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni 6 mesi. In ogni caso, ogni qualvolta ne facciano richiesta due dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.

Esso procede pure alla determinazione della quota associativa dovuta per ciascun anno ed alla nomina dei dipendenti dell'associazione stabilandone le attribuzioni e retribuzioni.

Al termine di ogni esercizio finanziario, che si chiude alla fine di dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo e quello preventivo che saranno sottoposti alla assemblea entro sei mesi unitamente alle relazioni sui bilanci predisposte dal Presidente e dal Segretario.

I bilanci e le relazioni saranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo di determinare norme integrative e regolamentari per il funzionamento della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza effettiva di almeno quattro membri.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Qualora la votazione desse risultato pari, è determinante il voto del Presidente; in assenza di quest'ultimo quello del vice Presidente.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione.

